

DIRITTO PRATICO

collana a cura di FRANCESCO CLEMENTI

Pubblica amministrazione

FCL13

ALESSANDRA DE LEONI

IL DIRITTO DI ACCESSO

EXEO edizioni 

DIRITTO PRATICO

ISBN formato pdf: 978-88-6907-125-6

pubblicazioni professionali

Incentrata sui lavori della Commissione per l'accesso ai documenti, l'opera si propone di dare un quadro generale dell'attuale disciplina degli istituti di accesso ai documenti e accesso civico, con particolare riguardo ai risvolti applicativi del principio di trasparenza, portando ad esempio la carta della città pubblica di Roma.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1994.

edizione: maggio 2015

autore: ALESSANDRA DE LEONI, avvocato

collana: DIRITTO PRATICO, a cura di Francesco Clementi – numero in collana: 9

materia: pubblica amministrazione

tipologia: compendio | formato: digitale pdf

codice prodotto: FCL13 | ISBN: 978-88-6907-125-6

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698

c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

duplice valenza del diritto d'accesso che, da un lato garantisce al privato la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti della P.A. e, dall'altro, è funzionale ad assicurare la concretizzazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza amministrativa.¹

La trasparenza è tornata ancora di recente a far sentire tutta la propria valenza ideologica anche in alcuni testi comunitari. A livello europeo, infatti, secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, grazie alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, questo principio viene sancito espressamente, garantendo, di conseguenza, piena accessibilità a tutti i documenti dell'Unione.

Scopo del presente scritto è quello di fornire agli operatori giuridici uno strumento di lavoro utile per affrontare la tematica del diritto di accesso ma soprattutto di procurare al cittadino le linee guida di pronta consultazione, utili per tutelare da solo il proprio diritto di accesso, senza bisogno di costose intermediazioni professionali, come consentitogli dalla legge.²

Dalle numerose normative che, da oltre un ventennio, hanno interessato la pubblica amministrazione traspare chiaro il disegno del legislatore di realizzare una funzione amministrativa partecipata, ove un ruolo di primo piano dovesse essere svolto dal destinatario dell'azione amministrativa: è quest'ultimo, infatti, che, da mero soggetto passivo in un «rapporto di forza» basato sulla supremazia della pubblica amministrazione, è oggi titolare di una serie di poteri e di strumenti che gli consentono di controllare e di valutare l'operato del soggetto pubblico.

Già a partire dalla L. 241/1990, la trasparenza è stata elevata al rango di imperativo categorico ed ha, da ultimo, assunto una speciale connotazione con il D.Lgs. 33/2013, che, a chiusura del sistema, ha sancito l'obbligo di trasparenza delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa attraverso i siti delle PP.AA.

¹ DIANA AGOSTI, *L'accesso ai documenti amministrativi*, Dipartimento per il coordinamento amministrativo

² IGNAZIO CARAMAZZA, *La disciplina sull'accesso*, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ed. 2013

La L. 241/1990 ha dato il via ad un profondo processo di rinnovamento della P.A., sancendo il passaggio da un'amministrazione chiusa ed arroccata su posizioni di supremazia ad un'amministrazione che interagisce con i soggetti destinatari della sua azione e che dà conto del proprio operato, secondo i criteri di informazione e pubblicità. Questo passaggio è stato significativamente sottolineato dall'utilizzo, sempre più frequente, della locuzione «casa di vetro», elaborata proprio per indicare la pubblica amministrazione che rende accessibili agli interessati notizie e documenti concernenti l'operato dei pubblici poteri. La normativa in questione contiene una serie di disposizioni volte a promuovere il principio di trasparenza, la cui principale attuazione è data dalla partecipazione del singolo cittadino all'esercizio dell'azione amministrativa: si pensi, ad esempio, all'art. 1 che individua nell'economicità, nell'efficacia, nell'imparzialità, nella pubblicità e nella trasparenza i criteri che devono reggere l'azione amministrativa; alle norme del Capo III, dedicato agli istituti della partecipazione, ed a quelle del Capo V, che disciplinano l'accesso ai documenti amministrativi. Inoltre, tale concezione della P.A. è ulteriormente rafforzata dall'art. 29 della stessa l.241/90, che tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera m, Cost., include anche le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.³

Si consideri, peraltro, che l'obbligo di trasparenza dell'azione amministrativa, sebbene pacificamente riconosciuto da tempo nel nostro ordinamento, è stato espressamente codificato solo con la l. n. 15 del 2005, di modifica della l. n. 241 del 1990, il cui art. 1, comma 1, prevede ora che «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di pubblicità e di trasparenza».

La trasparenza nella Pubblica amministrazione è stata da ultimo disciplinata dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina

³ BEATRICE LOCORATOLO, *Privacy e pubblica amministrazione*, Simone 2014.

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), modificato dall'art. 29, comma 3, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Il d.lgs. n. 33 del 2013, attuazione della c.d. legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, ha riordinato, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle Pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e disseminate in diversi testi normativi. L'intervento di semplificazione normativa non si è limitato alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma ha modificato e integrato l'attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla l. n. 190 del 2012.⁴

2. Accesso ai documenti amministrativi: genesi dell'istituto e disciplina dal 1990 ad oggi

La legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sull'accesso ha introdotto nel nostro ordinamento una innovazione radicale. Il nostro ordinamento è stato, infatti, dominato per anni dal principio di segretezza dell'azione amministrativa, ed è stato compito della più avveduta dottrina enucleare e porre accanto a quelli di legalità, imparzialità e buon andamento, formalmente riconosciuti dall'articolo 97 della Costituzione, il principio della trasparenza. La prima attuazione nell'ordinamento di tale principio è merito del legislatore del 1990 che, con la legge 7 agosto 1990 n. 241 ha dato vita al fondamentale strumento dell'accesso, diventato un capitolo principale del più ampio diritto all'informazione amministrativa. Il merito di aver dettato una disciplina più organica e completa, invece, va alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, la quale ha inciso profondamente sull'impianto della legge generale, insieme con la quasi coeva legge 14 maggio 2005, n. 80.

⁴ R. GAROFOLI, G. FERRARI, *Manuale di diritto amministrativo*, VII ed., nel diritto editore.

CAPITOLO II

APPLICAZIONI PRATICHE DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Commissione per l'accesso ai documenti: attività

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.¹⁶

1.1 Quando e perché rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di

¹⁶ www.commissioneaccesso.it

presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.¹⁷

1.2 Poteri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione. Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contraddittorio; le parti possono infatti essere udite anche personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore. La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto, fissando, ove necessario, un termine perentorio. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.¹⁸

1.3 Rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali

¹⁷ www.commissioneaccesso.it

¹⁸ www.commissioneaccesso.it

La disciplina del diritto di accesso, inoltre, presenta aspetti ed implica valutazioni che non possono prescindere da un coordinamento con la normativa in materia di tutela dei dati personali: lo ha avuto ben presente il legislatore il quale, nel novellare la L. n. 241/90, ha inserito nel corpo di quest'ultima alcuni riferimenti e rinvii al Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).¹⁹ In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarietà tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione.²⁰

1.4 La composizione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è composta - oltre che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede - dai seguenti ulteriori dodici membri:

- due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;
- quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organo d'autogoverno;

¹⁹ IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA, *La disciplina dell'accesso*, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ed. 2013

²⁰ www.commissioneaccesso.it

- due fra i professori di ruolo in materia giuridico - amministrativa, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designati dal Dipartimento della funzione pubblica;
- il capo della struttura della presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione (capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo);

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata ricostituita con D.P.C.M. 15/7/2005, D.P.C.M. 22/9/2006, DPCM 28/8/2008 e DPCM 27/3/2009.²¹

Dunque tra le novità più rilevanti, recate da detta normativa, va sicuramente annoverata ancora la possibilità che viene data al cittadino di ricorrere contro il diniego di accesso ad un documento anche in via amministrativa, davanti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: dal 2006, infatti, grazie al d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 di attuazione della L. n. 15/2005, accanto alla funzione consultiva si è affiancato un nuovo compito di tipo giustiziale. Ciò consente alla Commissione di contribuire, insieme al giudice amministrativo, all'accrescimento della trasparenza nell'attività amministrativa.²²

La disciplina del diritto di accesso, inoltre, è stata coordinata con la normativa in materia di tutela dei dati personali: il legislatore, infatti, nel novellare la L. n. 241/90, ha inserito nel corpo di quest'ultima alcuni riferimenti e rinvii al Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

1.5 Le funzioni consultive, di proposta e di impulso della Commissione.

Non meno rilevanti, ai fini della concreta conoscibilità

²¹ www.governo.it

²² IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA, *La disciplina dell'accesso*, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ed. 2013

pubblico (tra i quali rientrano i concessionari di servizi pubblici)”.

In definitiva, nel concetto di "pubblica amministrazione" destinataria della disciplina dell'accesso è stato incluso anche il soggetto di diritto privato, limitatamente all'attività di pubblico interesse da esso svolta, a prescindere dalla formale assunzione della natura pubblica o privata del soggetto giuridico.

3. Accesso nell'ambito del governo del territorio

Il diritto di accedere ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici si riferisce a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.⁴⁰ La legittimazione all'accesso ex art. 22 L. n. 241/90 è dato dalla cosiddetta *vicinitas*, da intendersi come situazione di stabile collegamento giuridico con il territorio, di per se stessa idonea a differenziare l'istante dal resto della collettività.⁴¹ Dell'interesse personale e concreto sotteso occorre dare contezza nell'istanza di accesso.⁴²

Segue un nuovo obiettivo da raggiungere in tema di accesso, riguardante il Comune di Roma: un proposito in armonia con il principio di trasparenza, volto a proiettare sempre di più la pubblica amministrazione nella modalità di comunicazione telematica, ormai parte integrante del presente e base per il futuro.

⁴⁰ *Accesso agli atti*, raccolta di giurisprudenza 2009-2013, PAOLO LORO, Exeo edizioni :TAR PUGLIA; SEZIONE III, n. 1575 del 21/11/2013

⁴¹ *Accesso agli atti*, raccolta di giurisprudenza 2009-2013, PAOLO LORO, Exeo edizioni :TAR CAMPANIA, SEZIONE VI, n. 4277 del 13/09/2013

⁴² *Accesso agli atti*, raccolta di giurisprudenza 2009-2013, PAOLO LORO, Exeo edizioni

3.1. Beni pubblici e Carta della Città pubblica di Roma: nuove frontiere telematiche in tema di accesso

Urbanistica: Trasparenza sui beni pubblici e basta file per le visure. Carta della Città pubblica e Sistema di prenotazione Online

Roma 3 luglio 2014


“Oggi l’assessorato alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale ha presentato ai presidenti degli ordini professionali, ingegneri e architetti, e ai collegi dei geometri e dei periti due importanti strumenti frutto del lavoro di questi mesi”. Così si legge in una nota dell’Assessore Giovanni Caudo.

“La Carta della Città Pubblica è il censimento di tutti gli immobili, aree ed edifici, di proprietà pubblica che insistono nella città di Roma. Sono in tutto 14.090 ettari solo di proprietà di Roma Capitale a cui si sommano i 16 mila ettari degli altri soggetti pubblici. In complesso si tratta di quasi un quarto del territorio comunale (23,9%). Una risorsa importante per la socialità, il benessere, per l’offerta di servizi e della vita nella città.

Il Sistema di prenotazione online risolve un problema annoso cui erano sottoposti i tecnici che dovevano fare delle visure presso l’ufficio edilizia. Ora lo potranno fare online dal portale del Comune senza più file mattutine solitamente avvolte nell’informalità.

Due strumenti importanti di innovazione che indicano il modo in cui l’amministrazione del Sindaco Marino intende lavorare a servizio della città e degli operatori, tecnici, imprese e dei cittadini tutti”.⁴³

⁴³ www.comune.roma.it



Roma, 20 luglio – Presentati ai presidenti degli ordini professionali - ingegneri e architetti - e ai collegi dei geometri e dei periti due importanti strumenti di innovazione e trasparenza, frutto del lavoro dell'assessorato alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale in collaborazione con il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e Risorse per Roma e il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione: la Carta della Città Pubblica - che è il censimento di tutti gli immobili, aree ed edifici, di proprietà pubblica che insistono nella città di Roma – e poi il sistema di prenotazione on line (Sipe) che permetterà ai cittadini e agli addetti ai lavori di svolgere tutte le procedure di prenotazione e ricerca di pratiche catastali direttamente da casa, rispondendo quindi alla necessità di snellire le procedure burocratiche per accedere a determinati documenti.

Sulla Carta della Città Pubblica, che sarà online a fine mese, il vicesindaco di Roma, Luigi Nieri, ha affermato: "Si tratta di un passaggio importante che avvicina l'amministrazione ai cittadini. E' un bel traguardo, questo progetto è in linea con la scelta di massima trasparenza di questa amministrazione, che mira al massimo coinvolgimento dei cittadini sui temi del patrimonio".

L'assessore alla Trasformazione Urbana, Giovanni Caudo, ha da parte sua dichiarato: "La Carta della Città Pubblica è il censimento di tutti gli immobili, aree ed edifici, di proprietà pubblica che

insistono nella città di Roma. Sono in tutto 14.090 ettari solo di proprietà di Roma Capitale a cui si sommano i 16 mila ettari degli altri soggetti pubblici. In complesso si tratta di quasi un quarto del territorio comunale (23,9%). Una risorsa importante per la socialità il benessere, per l'offerta di servizi e della vita nella città”.

Il nuovo servizio online, ha sottolineato inoltre l'Assessore, “risolve un problema annoso cui erano sottoposti i tecnici che dovevano fare delle visure presso l'ufficio edilizia. Ora lo potranno fare online dal portale del Comune senza più file”.

La verifica online non sostituisce la visura della mappa del patrimonio immobiliare comunale, che viene costantemente aggiornata dall'Amministrazione, ma facilita l'accesso diretto ai dati dal portale di Roma Capitale.

Si tratta di una nuova modalità di pubblicazione e scambio di dati che viene messa in opera sperimentalmente e che consente la creazione di un proprio sistema informativo computerizzato adeguabile alle esigenze dei differenti uffici.


L'assessore Caudo ha evidenziato come questi due importanti strumenti di innovazione indicano il modo in cui l'Amministrazione capitolina “intende lavorare a servizio della città e degli operatori, tecnici, imprese e dei cittadini tutti”.

Maggiori dettagli sono consultabili nelle pagine dell'Assessorato alla Trasformazione Urbana e nelle pagine del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione.⁴⁴

⁴⁴ 3 Luglio 2014 Pl e MGS (AGG 4 Luglio)

 **ROMA CAPITALE**
Assessorato alla Trasformazione Urbana
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
U.O. Riqualificazione di Ambito Urbano e Riuso del Patrimonio pubblico

La Carta della Città Pubblica





ROMA CAPITALE

Assessorato alla Trasformazione Urbana - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Riqualificazione di Ambito Urbano e Riuso del Patrimonio pubblico

Obiettivi della Carta della Città Pubblica

Deliberazione n. **66**, dell'Assemblea Capitolina il **18 luglio 2013**
«LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO PER IL MANDATO 2013-2018»

*«daremo impulso alla rigenerazione urbana,
anche attraverso l'uso sapiente del patrimonio pubblico ...
... a tal proposito **avvieremo un censimento** insieme ai Municipi
di tutti gli immobili pubblici che possono contribuire
alla rigenerazione urbana e su cui impegnare
gli uffici nelle verifiche di fattibilità»*

Carta della Città Pubblica di Roma Capitale

RISORSE

Coordinamento per l'Agenda Urbana di Roma Capitale
Direzione Tecnica Pianificazione Urbanistica e SIT



ROMA CAPITALE

Assessorato alla Trasformazione Urbana - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Riqualificazione di Ambito Urbano e Riuso del Patrimonio pubblico

Il valore della Carta

- *La carta ha valore ricognitivo e non sostituisce l'accertamento della proprietà presso gli Enti proprietari.*
- *Sono state reperite tutte le fonti disponibili (dirette ed indirette)*

MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLA CARTA

Fase Preliminare

- definizione dei Criteri generali e degli obiettivi del Censimento;
- modalità di reperimento dei dati;
- modalità di acquisizione digitale dei dati;
- definizione di un modello di rappresentazione digitale dei dati;
- modalità di Integrazione con il Sistema Informativo Territoriale

Fase Definitiva

- predisposizione della Carta delle Proprietà Pubbliche di Roma Capitale;
- consultazione in Ambiente WebGIS.
- aggiornamento e implementazione Dati

Carta della Città Pubblica di Roma Capitale

RISORSE

Coordinamento per l'Agenda Urbana di Roma Capitale
Direzione Tecnica Pianificazione Urbanistica e SIT

in cantiere. Oltre, naturalmente, a individuare strutture per far fronte all'emergenza abitativa e per la creazione di start up.⁴⁶

4. Accesso per via telematica: ammissibilità

La facoltà di ottenere copia di documenti amministrativi in formato elettronico è espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale". Il predetto codice sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3); il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso mediante le tecnologie informatiche (art. 4); il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni (art. 6) nonché la possibilità per le singole amministrazioni di disciplinare "l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti... secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione" (art. 52). Le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, co. 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 lett. c) e d) dello stesso regolamento, che riguardano, rispettivamente, l'ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici, da rilasciare anche su supporti forniti dal richiedente. (vedi anche decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 gennaio 2011).

⁴⁶ www.cartainregola.wordpress.com

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 settembre 2011)⁴⁷.

SSS

⁴⁷ www.governo.it

CAPITOLO III

TUTELA CIVILE DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. La tutela in sede giurisdizionale

Tale forma di tutela del diritto di accesso è affidata al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ed è disciplinata dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo, che deve essere letto congiuntamente alle disposizioni dell'art. 25 L. 241/1990.

Sul presupposto che decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta e che, in caso di diniego (espresso o tacito) o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 25, comma 4, L. 211/1990), 116, comma 1, c.p.a. dispone che «contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi» nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, «il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati».

Il giudizio si svolge, ai sensi dell'art. 87 del Codice, con rito camerale e si conclude con una sentenza in forma semplificata che può essere di rigetto del ricorso o di accoglimento dello stesso. In tale ultimo caso, sussistendone i presupposti, il giudice ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a 30 giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

Con una recente pronuncia, il giudice amministrativo ha risolto la questione della proponibilità o meno di un ricorso per l'accesso qualora sia già pendente, tra le parti, un giudizio civile: la problematica si pone in quanto, in tal caso, l'interessato ai documenti potrebbe conseguire la produzione degli stessi nell'ambito di esso, tramite l'attivazione dei poteri istruttori del giudice civile. Nella decisione, la questione è risolta

dal giudice ribadendo l'autonomia del giudizio d'accesso, affermata richiamando il costante orientamento giurisprudenziale per cui «il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione giuridica meritevole di autonoma protezione, indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale. L'esercizio dell'accesso, quindi, non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, con la conseguenza che il titolo per l'accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti in via istruttoria.⁴⁸

Insomma, non è preclusa l'instaurazione del giudizio sull'accesso ai documenti dalla pendenza di un giudizio civile, nella cui sede l'ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal g.o. mediante ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c. oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., stante l'autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli art. 22 e ss. I. n. 241 del 1990 rispetto alla posizione che l'interessato intende difendere con altro giudizio e della relativa azione posta dall'ordinamento a tutela del diritto di accesso (Cons. Stato, n. 7183 del 2010; Tar Lazio, Roma, n. 35020 del 2010)»⁴⁹

2. *La tutela in sede amministrativa*

L'art. 25, comma 4, L. 241/1990 prevede (in caso di rifiuto espresso o implicito o di differimento dell'accesso) la possibilità di ricorrere nello stesso termine (in alternativa al ricorso al T.A.R.), al difensore civico competente, per ottenere che venga riesaminata la determinazione.

Se quest'ultimo ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica all'autorità disponente che dovrà provvedere nel termine di *30 giorni* dal ricevimento della richiesta. In mancanza l'accesso è consentito.

La competenza del difensore civico è ristretta agli atti delle

⁴⁸ BEATRICE LOCORATOLO, *Privacy e pubblica amministrazione*, Simone 2014

⁴⁹ T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n.477/2013